



Maria Sveva Anastasio
NOTAIO

REPERTORIO N. 421=

RACCOLTA N. 292=

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il mese di marzo, il giorno ventidue,
22-03-2021

In Sorano (GR) frazione di Montorio, presso l'Azienda Agrico-
la Castel Montorio,

alle ore 17.01 (diciassette zero uno)

Avanti a me, Maria Sveva Anastasio, Notaio residente in Man-
ciano, con studio in Montemerano alla Via del Bivio n. 19A,
iscritta presso il Collegio Notarile del Distretto di Grosse-
to,

SONO PRESENTI

- **CABITTA Daniela** nata a Silanus (NU) il 14 ottobre 1931,
cittadina italiana, residente in Roma (RM) alla Via G.B. Mar-
tini n. 13, codice fiscale CBT DNL 31R54 I730J;

- **CABITTA Giovanni** nato a Sulmona (AQ) il 7 dicembre 1961,
cittadino italiano, residente in Sorano (GR) alla Piazza Ri-
sorgimento n. 3, codice fiscale CBT GNN 61T07 I804M;

- **CABITTA Maria Giuseppa** nata a Silanus (NU) il 19 marzo
1938, cittadina italiana, residente in Roma (RM) in Viale Li-
bia n. 98, codice fiscale CBT MGS 38C59 I730K;

- **DI IACOVO Davide** nato a Pesaro (PU) il 15 agosto 1974, cit-
tadino italiano, residente in Sorano (GR) alla Via San Cele-
stino n. 3, codice fiscale DCV DVD 74M15 G479B;

- **PEZZOLA Marco** nato a Acquapendente (VT) il 13 luglio 1979,
cittadino italiano, residente in Proceno (VT) alla località
La Porta n. 3, codice fiscale PZZ MRC 79L13 A040N;

- **ZAMA Nicola** nato a Milano (MI) il 26 dicembre 1947, citta-
dino italiano, residente in Borgomanero (NO) alla Via Achil-
le Marazza n. 30, codice fiscale ZMA NCL 47T26 F205F.

I costituiti, della cui identità personale io Notaio sono
certo, premettono al presente atto quanto segue:

PREMESSO

- che con atto a rogito del Notaio Tertulliano Magnanini in
data 9 dicembre 2003, repertorio n. 65882, è stata costitui-
ta dalla signora CABITTA Daniela (in adempimento di onere te-
stamentario apposto ad istituzione di erede universale dal
defunto coniuge, Signor Carlo GORIA, deceduto in data 12 set-
tembre 2001, in forza di testamento pubblico registrato con
verbale a rogito del Notaio Tertulliano Magnanini in data 21
settembre 2001 rep. n. 58266) la "FONDAZIONE CARLO GORIA ON-
LUS" (oggi FONDAZIONE CARLO E DANIELA GORIA) con sede presso
il Comune di Sorano (GR), frazione Montorio, alla Via Risor-
gimento snc, codice fiscale 01310340532, iscritta in data 6
marzo 2004 nel Registro delle Persone Giuridiche presso la
Prefettura di Grosseto (GR) al numero 67 e in data 4 maggio
2005 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e A-
gricoltura della Maremma e del Tirreno con REA numero
GR-116254;

**REGISTRATO A
ORBETELLO**

IL 23/03/2021

N. 393

SERIE 1T

- che con Verbale a rogito del Notaio Riccardo Menchetti in

data 21 settembre 2020, repertorio n. 32355, registrato a Orbetello (GR) in data 24 settembre 2020, risultano essere state apportate, in seduta straordinaria, le ultime modifiche al vigente Statuto della citata Fondazione, trascritte in data 13 gennaio 2021 nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Grosseto (GR) al numero 67.

Tutto ciò premesso, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, la signora CABITTA Daniela, in qualità di Presidente, ai sensi degli Artt. 12 (dodici) e 13 (tredici) del vigente Statuto, mi richiede di ricevere, il verbale del Consiglio di Amministrazione della citata Fondazione, e mi dichiara che in questo luogo, giorno, ed ora è stato convocato il Consiglio di Amministrazione, in seduta straordinaria, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) *Eliminazione della previsione statutaria concernente la proroga "vita natural durante" della carica di consigliere in capo ai soggetti che la ricoprono al momento della mia morte (Art. 7 dello Statuto) prevedendo, di contro, la durata di 6 (sei) anni in via generale per tutti, come già disposto;*

2) *Eliminazione dell'inciso "ad eccezione dei consiglieri che saranno in carica al momento della morte della signora Cabitta Daniela" dall'Art. 15 dello Statuto;*

3) *Specificazione all'Art. 18 dello Statuto che la nomina di eventuali supplenti è riferita alla sola ipotesi in cui l'organo di Controllo sia collegiale anzichè monocratico;*

4) *Nomina del Dott. Nicola Zama quale Organo di Controllo monocratico;*

5) *Riduzione dei membri del Consiglio di Amministrazione da 7 a 3, riportandolo quindi al numero originario previsto nell'Atto Costitutivo di Fondazione agli atti del Notaio Tertuliano Magnanini di Acquapendente (rep. 65882, racc. 16647) e conseguente nomina dei nuovi componenti: Cabitta Giovanni e Cabitta Maria Giuseppa;*

6) *varie ed eventuali.*

Aderendo alla citata richiesta, io Notaio do atto di quanto segue:

. assume la presidenza della presente riunione del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'Art. 13 (tredici) del vigente Statuto, la signora CABITTA Daniela in qualità di Presidente.

Il Presidente constata e mi dichiara:

- che il Consiglio è stato formalmente convocato, ai sensi dell'art. 10 (dieci) del vigente Statuto, almeno otto giorni prima della data fissata per la presente riunione, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e "brevi manu";

- di essersi accertato dell'identità e della legittimazione dei presenti;

- che è presente l'Organo Amministrativo in persona del Presidente e dei Consiglieri, tutti sopra generalizzati: CABITTA Daniela; CABITTA Giovanni; CABITTA Maria Giuseppa; DI IACOVO Davide; PEZZOLA Marco;

- che, ad oggi, la Fondazione non si è ancora dotata di un Organo di Controllo;

- che ai sensi dell'art. 9 (nove) del vigente Statuto, il presente Consiglio deve intendersi validamente costituito, in seduta straordinaria, e idoneo a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente prendendo la parola illustra le ragioni che rendono opportune le modifiche suggerite, e viene autorizzato dai presenti ad una trattazione unitaria degli argomenti posti all'ordine del giorno.

PRIMO E SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Il Presidente propone, in primo luogo, di modificare l'Art. 7 (sette), secondo comma, dello Statuto, nella parte in cui proroga, *"vita natural durante"*, la durata in carica di coloro che si troveranno a rivestire la qualifica di membri del Consiglio di Amministrazione al momento del decesso del Presidente a vita, CABITTA Daniela. Tale previsione statutaria, infatti, non garantisce una corretta ed efficiente turnazione nella gestione della Fondazione, volta a garantire, tra l'altro, l'indipendenza dei membri in carica.

Il Presidente propone, in secondo luogo, di eliminare l'inciso presente all'Art. 15 (quindici) dello Statuto: *"ad eccezione dei Consiglieri che saranno in carica al momento della morte della signora CABITTA Daniela"*. Tale modifica risponde ai medesimi principi di corretta amministrazione sopra esposti, ribadendosi che tutti i Consiglieri debbano sempre rispondere ai requisiti di onorabilità ed indipendenza prescritti dall'Art. 15 citato.

TERZO E QUARTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

In forza della recente introduzione nel vigente Statuto, con il citato atto a rogito del Notaio Riccardo Menchetti, della previsione dell'Organo di Controllo in composizione monocratica oppure collegiale, il Presidente illustra l'opportunità di dotare la Fondazione di un Organo di Controllo al fine di assicurare, in particolare, una maggiore vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Ente, in un'ottica di costante monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di attività sociale.

Pertanto, il Presidente, in primo luogo, propone di specificare all'Art. 18 (diciotto) dello Statuto che l'eventuale nomina di uno o due supplenti dipende dalla composizione dell'Organo di Controllo nominato; rendendosi necessaria, anche al fine di sostituire i membri effettivi, soltanto in caso di composizione collegiale dell'Organo, e non in caso di composizione monocratica.

In secondo luogo, propone di nominare un Organo di Controllo

monocratico, anche ai fini di cui all'art. 30 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (codice del Terzo Settore), in persona del Dottor ZAMA Nicola, sopra generalizzato. Il Presidente precisa che il nominando Dottor. ZAMA Nicola è professionista di comprovata professionalità e onorabilità, avente i requisiti prescritti dal vigente Statuto, vicino alla famiglia del defunto Carlo GORIA, ed alla gestione della Fondazione, da innumerevoli anni.

Il Presidente propone di riconoscere al nominando Organo di Controllo un compenso annuale per l'opera prestata pari ad euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) oltre oneri accessori e fiscali.

QUINTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Il Presidente ricorda che, con il citato atto a rogito del Notaio Riccardo Menchetti, è stato ulteriormente modificato lo Statuto della Fondazione portando il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da 3 (tre) membri a 7 (sette), e nominando quali membri dell'attuale Consiglio di Amministrazione: CABITTA Daniela (Presidente), CABITTA Giovanni, CABITTA Maria Giuseppa, DI IACOVO Davide, PEZZOLA Marco, GAGLIARDI Poldelio, VANNI Pierandrea (accettazioni delle cariche, tutte, trasmesse al competente Registro Prefettizio ad eccezione dell'accettazione della carica del nominato Consigliere, VANNI Pierandrea).

Seppur il citato ampliamento sia stato deliberato in assoluta buona fede e nell'ottica di agevolare l'ordinaria amministrazione della Fondazione, di fattiva collaborazione tra Consiglieri, e di equa distribuzione del carico di lavoro, nei fatti, si sono verificate inaspettate conflittualità personalistiche interne al Consiglio che hanno, di contro, reso più difficoltosa la gestione della Fondazione, ponendosi oltretutto in contrasto con lo spirito voluto ed impresso, tramite il citato testamento, dal defunto Carlo GORIA e dal Presidente CABITTA Daniela.

Il Presidente, a tal proposito, ricorda che il defunto Carlo GORIA aveva espressamente previsto, tra le altre disposizioni testamentarie, che il Consiglio di Amministrazione della costituenda Fondazione, presieduto a vita dalla coniuge CABITTA Daniela, sarebbe stato composto da soli tre membri indipendenti e senza incarichi politici.

Pertanto, il Presidente espone la necessità di riportare il numero dei componenti a 3 (tre), come originariamente previsto nell'Atto Costitutivo della Fondazione ed in conformità alle volontà testamentarie del defunto Carlo GORIA.

Il Presidente, pertanto, propone di modificare l'Art. 7 (sette), primo comma, dello Statuto fissando il numero dei Consiglieri a tre membri, e di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione, ferma restando la sua permanenza quale Presidente a vita, i signori: CABITTA Giovanni e CABIT-

TA Maria Giuseppa, sopra generalizzati.

Il Presidente precisa che i Consiglieri proposti, oltre a far già parte dell'attuale Consesso, e pertanto essere a conoscenza delle dinamiche di gestione della Fondazione, costituiscono (per appartenenza familiare e vicinanza) la memoria storica, da tramandare, degli intenti del Presidente e del defunto Carlo GORIA. Pertanto i Consiglieri proposti possono interpretare al meglio lo spirito liberale che aveva animato in vita quest'ultimo, assicurando una gestione scevra da conflitti scaturenti dalla contrapposizione tra personalismi e stranieri agli scopi fondazionali ed a quelli filantropici che invece la Fondazione intende e deve perseguire; al contempo garantiscono l'esclusione di qualsiasi ingerenza di natura politica nella gestione della Fondazione.

Il Consiglio, udita la relazione del Presidente, all'unanimità dei voti dei Consiglieri presenti, espressi per alzata di mano, come il Presidente accerta e mi dichiara,

DELIBERA

1) di modificare l'**Art. 7, secondo comma**, dello Statuto nella parte in cui prevede la proroga *"vita natural durante"* in capo ai Consiglieri in carica al momento del decesso dell'attuale Presidente, prevedendo che tutti i Consiglieri durino in carica sei anni, salve dimissioni, revoca o legittimi impedimenti;

2) di eliminare l'inciso previsto all'**Art. 15** dello Statuto: *"ad eccezione dei consiglieri che saranno in carica al momento della morte della signora CABITTA Daniela"*;

3) di specificare all'**Art. 18** che l'eventuale nomina di uno o due supplenti dipende dalla composizione dell'Organo di Controllo nominato; rendendosi necessaria soltanto in caso di composizione collegiale dell'Organo, e non in caso di composizione monocratica;

4) di nominare l'Organo di Controllo monocratico in persona del costituito Dottor ZAMA Nicola, al quale viene riconosciuto, per l'opera prestata, un compenso annuale pari a euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) oltre oneri accessori e fiscali;

5) di modificare l'**Art. 7, primo comma**, riducendo il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione a 3 (tre) membri; di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione, fermo restando il Presidente a vita CABITTA Daniela, i costituiti signori: CABITTA Giovanni e CABITTA Maria Giuseppa;

6) di prendere atto:

. che il nominato **Consiglio di Amministrazione** risulta così composto: **CABITTA Daniela (Presidente); CABITTA Giovanni (Consigliere); CABITTA Maria Giuseppa (Consigliere);**

. che per effetto delle presenti delibere il precedente Consiglio di Amministrazione cessa dalla carica;

. che le presenti modifiche apportate allo Statuto, ai sensi

dell'art. 2 del D.p.r. n. 361/2000, devono essere approvate

con le modalità e nei termini prescritti dall'art. 1 del citato D.p.r., dalla pubblica Autorità competente;

7) di approvare il nuovo testo dello Statuto, coordinato con le modifiche come sopra deliberate, Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**;

8) di dare mandato al Presidente affinché dia esecuzione alle delibere assunte.

- Accettazione delle cariche -

I Consiglieri e l'Organo di Controllo nominati dichiarano di accettare le rispettive cariche, che non sussistono a proprio carico cause di decadenza e di ineleggibilità ai sensi degli artt. 2382 e 2399 c.c., e di possedere tutti i requisiti prescritti per la nomina dal vigente Statuto.

Nessuno chiedendo la parola e null'altro essendovi da deliberare, il Presidente, accertati i risultati delle votazioni, dichiara chiusa la seduta alle ore 17.38 (diciassette e trentotto).

- Clausole fiscali -

Il presente atto è soggetto ad Imposta di Registro in misura fissa e ad Imposta di Bollo.

- Spese -

Le spese del presente atto, e sue consequenziali, sono a carico della Fondazione.

- Mandato espresso -

I Costituiti conferiscono, a me Notaio, espresso mandato per effettuare tutti gli adempimenti pubblicitari presso il Registro Prefettizio ed il Registro delle Imprese.

ATTO PUBBLICO

Scritto con mezzo elettronico, ed a mano, da persona di mia fiducia e da me, e da me Notaio letto, unitamente a quanto allegato, ai costituiti che integralmente lo approvano.

Consta di fogli quattro per pagine scritte quattordici.

Atto sottoscritto alle ore diciassette e quaranta.

F.to: CABITTA Daniela

F.to: CABITTA Maria Giuseppa

F.to: CABITTA Giovanni

F.to: DI IACOVO Davide

F.to: PEZZOLA Marco

F.to: Nicola ZAMA

F.to: Dottoressa Maria Sveva ANASTASIO Notaio=

STATUTO

"FONDAZIONE CARLO E DANIELA GORIA"

Art. 1 - E' costituita una Fondazione con la denominazione di "Fondazione Carlo e Daniela Goria".

In caso di iscrizione nel Registro degli Enti del Terzo Settore assumerà la denominazione di "Fondazione Carlo e Daniela Goria ETS".

La fondazione ha sede in Sorano, frazione Montorio, Via Risorgimento snc.

Art. 2 - La Fondazione sarà regolata dal presente statuto e per quanto in esso non espressamente contemplato la comparenza fa il più ampio riferimento a quanto stabilito dalla legge in materia, in particolare agli artt. 12 e segg. del Codice Civile ed alla normativa che regola gli Enti del Terzo Settore.

Art. 3 - La Fondazione ha lo scopo di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, proseguendo l'attività benefica cui ha dato inizio il defunto Dr. Carlo Goria, consistenti nel fornire assistenza agli anziani bisognosi, ai giovani meritevoli e privi di mezzi, sostegno alla ricerca medica ed alle attività benefiche in genere.

Nello specifico la Fondazione:

A - fornirà cura e sostegno agli anziani bisognosi delle provincie di Viterbo e Grosseto, intendendo per tali quelli che vi abbiano la loro residenza;

B - darà assistenza a giovani di ambo i sessi, meritevoli e privi di mezzi, residenti in dette provincie, che si siano particolarmente distinti in sede di maturità classica e scientifica e tecnica, nei licei e nelle scuole superiori locali di ogni ordine, con istituzione di idonee borse di studio od altre forme di sostegno, finalizzate alla prosecuzione, al completamento degli studi ed al conseguimento della laurea o dell'abilitazione professionale;

C - acquisterà e/o fornirà mezzi contributivi per l'acquisto di macchinari ed attrezzature mediche in generale, da destinare agli ospedali di Acquapendente e Pitigliano, come già il defunto Dr. Carlo Goria ebbe a fare in vita;

D - destinerà annualmente, o con cadenza che l'Organo Amministrativo stabilirà, somme in danaro in favore della Caritas Italiana, per gli scopi della stessa o per quelli istituzionali della Fondazione.

E - La Fondazione, inoltre, curerà la tomba del defunto Dr. Carlo Goria, sita nel Cimitero Monumentale del Verano in Roma, ovvero in qualunque altro luogo la salma dello stesso dovesse essere traslata, mantenendo nel tempo la dignità e la funzione di detta tomba, per tutta la durata della Fondazione stessa.

Le attività della Fondazione dovranno essere svolte nel pieno rispetto del dettato normativo di cui agli Enti del Terzo

Settore.

La Fondazione non ha scopo di lucro. E' pertanto vietata la distribuzione di utili. Il patrimonio e gli eventuali utili saranno impiegati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività della fondazione.

Per il perseguimento dei propri obiettivi, la Fondazione potrà:

- a) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locataria, comodataria o comunque posseduti o in detenzione, ivi compresi i complessi aziendali di tipo agricolo e non, e di tipo ricettivo, con piena facoltà di svolgere le relative attività, direttamente connesse ai sopra elencati scopi benefici;
- b) partecipare a bandi e concorsi pubblici per l'assegnazione di contributi, sussidi, e sovvenzioni di ogni tipo presso qualunque ente pubblico o privato, italiano od europeo, nessuno escluso od eccettuato;
- c) compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, che si rendessero necessarie od utili, con criteri di oculata prudenza, diretti essenzialmente a salvaguardare il capitale, operazioni che saranno attuate dal Consiglio di Amministrazione, sulla base di quanto disposto nel presente atto.

Art. 4 - Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili descritti nell'atto di costituzione della Fondazione stessa, nonché delle somme versate in danaro. Tale patrimonio potrà essere aumentato mediante oblazioni, donazioni, lasciti testamentari e con qualsiasi altro mezzo da parte di coloro, persone o organizzazioni, che sono interessate allo sviluppo della Fondazione mediante l'incremento del patrimonio sociale.

Il Consiglio di Amministrazione dispone gli interventi necessari per la corretta gestione del patrimonio.

Resta esclusa la possibilità di alienare i beni mobili ed immobili facenti parte della dotazione iniziale, se non per ragioni di estrema necessità che impediscano la sopravvivenza della Fondazione.

Art. 5 - La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi mediante l'utilizzo delle rendite del patrimonio sociale, i contributi non vincolati all'incremento del patrimonio erogati da organizzazioni pubbliche e private o da cittadini e dalle entrate derivanti dalle attività svolte dalla Fondazione stessa.

Art. 6 - Sono organi della Fondazione:

- Il Presidente;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- L'Organo di Controllo.

Art. 7 - La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica

sei anni, salve dimissioni, revoca o sopravvenuti legittimi impedimenti.

Qualora uno di tali consiglieri venga meno, i consiglieri superstiti dovranno integrare il Consiglio scegliendo il nuovo consigliere tra le persone più vicine alla Signora Cabitta Daniela e che abbiano dimostrato di condividere e promuovere gli scopi della Fondazione e durerà in carica sei anni.

Il consigliere cooptato sarà scelto con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Qualora venga meno la maggioranza dei consiglieri, i nuovi consiglieri saranno nominati ai sensi dell'articolo 25 c.c.

Qualora il Consiglio non provveda a quanto sopra, il consigliere in sostituzione sarà nominato dal Prefetto di Grosseto in carica al momento, su istanza di uno dei consiglieri o di chiunque vi abbia interesse.

I consiglieri sono rieleggibili.

Art. 8 - Il Consiglio di Amministrazione ha competenza in tema di:

- i. Promozione delle attività della Fondazione;
- ii. Approvazione dei regolamenti interni;
- iii. Indirizzo e programmazione dell'attività della Fondazione individuazione delle priorità e degli obbiettivi e verifica dei risultati mediante monitoraggio periodico;
- iv. Approvazione entro e non oltre il mese di dicembre del piano di attività relativo all'anno successivo ed il relativo bilancio preventivo;
- v. Approvazione entro e non oltre il mese di aprile del bilancio consuntivo relativo all'esercizio dell'anno precedente;
- vi. Esame delle decisioni assunte dal Presidente della Fondazione nei casi di assoluta urgenza;
- vii. Nomina e revoca del Presidente della Fondazione;
- viii. Propone al Prefetto la revoca del Presidente della Fondazione per motivate gravi ragioni
- ix. Nomina al suo interno di un Segretario;
- x. Deliberazione di acquisto e cessione di beni mobili ed immobili;
- xi. Deliberazione di destinazione del reddito secondo le priorità degli scopi di cui all'art.3;
- xii. Deliberazione di accettazione di oblazioni, donazioni, lasciti testamentari e dazioni gratuite di danaro di qualsiasi provenienza;
- xiii. Verifica per i propri componenti e per gli incaricati alle funzioni amministrative della sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità o della presenza di cause di incompatibilità, revoca, sospensione o decadenza, assumendo entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti;
- xiv. Autorizzazione al rilascio di procure speciali e deleghe per l'esercizio di funzioni amministrative;

xv. Definizione degli ambiti di operatività, delle condizioni e delle modalità secondo cui la Fondazione può partecipare alle iniziative sovra territoriali anche in collaborazione con altre Fondazioni, italiane e straniere;

xvi. Esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli incaricati alle funzioni amministrative

xvii. Nomina dell'Organo di Controllo

xviii. Nomina e revoca dei Direttori

xix. Modifiche al presente statuto.

Art. 9 - Il Consiglio di Amministrazione può deliberare solo alla presenza della maggioranza dei membri in carica; le decisioni devono essere prese con la maggioranza dei presenti. Nel caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 10 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte all'anno e in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia stata fatta richiesta scritta da almeno due suoi membri.

La convocazione è fatta con invito scritto, comunicato almeno otto giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno. La convocazione deve essere disposta in modo che possa essere comprovato il corretto inoltro dell'invito.

Le votazioni del Consiglio di Amministrazione devono sempre essere palesi.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti su apposito registro in ordine cronologico entro e non oltre otto giorni dalla riunione a cui si riferiscono. Essi sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11 - Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un Segretario, che assista alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ed ha il compito di attuare le decisioni assunte dallo stesso Consiglio di Amministrazione e/o dal Presidente; predispone, inoltre, le iniziative occorrenti per la tenuta dei registri sociali e la preparazione dei bilanci preventivi e consuntivi.

Art. 12 - La signora Cabitta Daniela è di diritto Presidente a vita, irrevocabile.

Successivamente, il Consiglio eleggerà tra i suoi membri il Presidente e l'incarico avrà durata triennale salvo scadenza anticipata in caso di cessazione dalla carica di consigliere. Il ruolo di Presidente non può essere rivestito per più di tre mandati consecutivi.

Il Consiglio dovrà provvedere alla nomina del nuovo Presidente almeno tre mesi prima del termine del mandato in scadenza secondo quanto previsto ai commi seguenti.

Per l'elezione del nuovo Presidente è necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica. In caso di parità non prevarrà il voto del Presidente uscente.

Possono assumere la carica di Presidente solo i consiglieri

che abbiano compiuto il quarantesimo anno di età e che

- siano in possesso di comprovata esperienza e capacità amministrativa e gestionale, oppure

- abbiano maturato almeno 6 (sei) anni consecutivi di permanenza e attiva partecipazione all'interno del Consiglio.

Qualora non vi siano Consiglieri con i requisiti di cui al punto precedente, il ruolo di Presidente sarà assunto temporaneamente dal consigliere con la maggiore anzianità dell'incarico. Tale Presidente resterà in carica sino al Consiglio convocato per l'approvazione del bilancio. In caso di mancata nomina del nuovo Presidente per l'impossibilità di ottenere il voto della maggioranza dei Consiglieri in carica, il Presidente sarà nominato dal Prefetto di Grosseto in carica al momento, su istanza di uno dei consiglieri o di chiunque vi abbia interesse.

Art. 13 - Il Presidente:

a) ha la rappresentanza legale della Fondazione, di cui firma gli atti ufficiali, convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e provvede all'esecuzione delle relative deliberazioni;

b) nell'ambito dei programmi delle priorità e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione salvo quelli riservati al Consiglio di Amministrazione;

c) cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;

d) cura l'attività anche adottando, in caso di assoluta urgenza, i provvedimenti indilazionabili per la Fondazione informando il Consiglio di Amministrazione alla prima riunione successiva;

e) è autorizzato ad effettuare tutte le operazioni bancarie e postali, finanziarie, mobiliari e immobiliari;

f) ha la facoltà di delega a dipendenti per il compimento di atti e/o categorie di atti e, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, di rilascio di procure speciali a terzi per la conclusione di singoli affari, per la firma di determinati atti e contratti e, qualora dovessero occorrere, anche per delegare funzioni amministrative in conseguenza delle accresciute dimensioni e complessità delle attività della Fondazione.

Art. 14 - Su proposta del Presidente e previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, potranno esser nominati uno o più Direttori, scelti tra i Consiglieri o tra soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità e dotati di ottimi requisiti morali e comprovati requisiti di professionalità e competenza in funzione dell'esperienza maturata o delle specifiche competenze, tenuto anche conto dei settori di intervento della Fondazione.

I poteri, i compiti e la durata dell'incarico dei Direttori

saranno determinati al momento della nomina, con espressa esclusione di tutte le attività ed i poteri che lo statuto riserva al Consiglio di Amministrazione od al Presidente.

Art. 15 - Non possono rivestire la carica di consiglieri del Consiglio di Amministrazione:

1. i soci, gli amministratori, i preposti, gli institori, i direttori e i membri di organi di indirizzo di società ed enti privati e pubblici destinatari degli interventi della Fondazione o con i quali la Fondazione abbia rapporti stabili di carattere economico o patrimoniale, a meno che il loro rapporto di servizio sia cessato da almeno due anni;

2. I presidenti e i membri dei consigli Regionali e Provinciali, i Presidenti delle giunte Regionali e Provinciali, i membri dei consigli Comunali, gli Assessori Comunali e i Sindaci, i segretari e i Direttori Generali delle Regioni delle Province e dei Comuni, salvo che siano cessati da almeno un anno, dei territori in cui opera la Fondazione;

3. Chi non sia in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per i titolari d'impresa, i soci e i membri di organi di indirizzo di qualsiasi società ed ente privato e pubblico ai sensi dell'articolo 2382 c.c., inclusi i consiglieri del primo Consiglio di Amministrazione di cui al 1° comma Art. 7 del presente statuto.

Art. 16 - Il consigliere ed il Direttore che, nel corso dello stesso mandato e senza giustificato motivo, disertino per tre volte anche non consecutive le riunioni del Consiglio di Amministrazione sarà automaticamente sospeso dalla carica.

Il consigliere ed il direttore che, per colpa grave, abbia arrecato un danno o pregiudizio alla Fondazione, decadrà dalla carica e non potrà mai ricoprire alcuna carica o ruolo all'interno della Fondazione stessa, su motivata decisione del Consiglio espressa con la maggioranza dei membri in carica, escluso dal conteggio il consigliere da escludere.

Il consigliere ed il direttore che incorra in una delle cause di ineleggibilità di cui al precedente articolo, verrà immediatamente sospeso dalla carica fino alla cessazione della causa di ineleggibilità. Qualora questa perduri per almeno un anno, si intenderà decaduto dalla carica.

Il consigliere ed il direttore che, nel corso di due mandati anche non consecutivi, sia colpito da due cause di sospensione decadrà automaticamente dalla carica.

Ciascun componente degli organi della Fondazione è obbligato a dare immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione delle cause di decadenza o sospensione che lo riguardano o relative agli altri membri del Consiglio.

La sospensione e la decadenza dovranno esser dichiarate dal Consiglio di Amministrazione non appena esso acquisisca conoscenza della ricorrenza delle relative cause e tempestivamente comunicate al diretto interessato, personalmente o a mezzo posta raccomandata, posta elettronica certificata o ogni

altro mezzo idoneo a comprovare il corretto inoltro della comunicazione.

Art. 17 - Tutte le cariche, inclusa quella del Presidente, sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Ai Direttori può essere attribuito un compenso, determinato al momento della loro nomina, nei limiti massimi consentiti dalla normativa in tema di Enti del Terzo Settore.

In ogni caso, la corresponsione ai direttori di compensi individuali dovrà essere rigorosamente proporzionata all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque non superiore a quella prevista in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di dimissioni o revoca o comunque scioglimento del rapporto con la Fondazione.

Art. 18 - E' istituito un Organo di Controllo che potrà essere composto da tre membri o monocratico a seconda di quanto determinato dal Consiglio al momento della nomina.

L'eventuale nomina di uno o due supplenti dipende dalla composizione dell'Organo di Controllo nominato; rendendosi necessaria soltanto in caso di composizione collegiale dell'Organo, e non in caso di composizione monocratica.

I componenti dell'Organo di controllo ed i supplenti dovranno essere scelti tra i soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita inoltre il controllo contabile e la revisione legale;
- esercita i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore;
- può in qualsiasi momento procedere ad ispezioni e controlli, anche chiedendo al Consiglio Direttivo chiarimenti e notizie sulle singole operazioni sociali o su determinati affari;
- partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Non possono essere eletti e, se eletti, decadono dall'uffi-

cio, coloro che si trovino in una delle situazioni di cui all'articolo 2399 c.c..

L'organo di controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con la riunione del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio.

I membri dell'organo di controllo sono rieleggibili.

Ai componenti dell'Organo di Controllo potrà essere riconosciuto un compenso da determinare al momento della nomina.

Art. 19 - La Fondazione si estingue qualora divenga impossibile perseguire lo scopo e nei casi di cui al primo comma dell'Art. 28 C.C.

La liquidazione del patrimonio, una volta dichiarata l'estinzione della Fondazione, sarà effettuata ai sensi degli Artt. 11 e seguenti delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile.

Il patrimonio della Fondazione, a seguito della estinzione della stessa, una volta esaurita la fase di liquidazione, dovrà essere devoluto a favore di altro Ente del Terzo Settore, che persegua analoghe finalità.

La destinazione del patrimonio viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei due terzi dei presenti.

Art. 20 - Il controllo e la vigilanza sull'amministrazione della Fondazione sono esercitati dall'Autorità Governativa, ai sensi dell'Art. 25 C.C.

Art. 21 - Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore.

F.to: CABITTA Daniela

F.to: CABITTA Maria Giuseppa

F.to: CABITTA Giovanni

F.to: DI IACOVO Davide

F.to: PEZZOLA Marco

F.to: Nicola ZAMA

F.to: Dottoressa Maria Sveva ANASTASIO Notaio=

[illegible]